

 Rep. N. 27 PROT. N. 331965/R.U.	
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	
 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	
 UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	
 CONTRATTO PER LA FORNITURA SUL TERRITORIO	
 ITALIANO DI N. 8 SISTEMI DI GASCROMATOGRAFIA	
 BIDIMENSIONALE (GCxGC) PER EFFETTUARE LA	
 DETERMINAZIONE DEL BUTOSSIBENZENE,	
 COMPONENTE PRINCIPALE DEL NUOVO MARCANTE	
 EUROPEO ACCUTRACE TM PLUS PER GASOLIO E	
 CHEROSENE	
 IMPORTO € 824.892,00	
 (OTTOCENTOVENTIQUATTROMILAOTTOCENTONOVAN	
 TADUE/00), AL NETTO DI I.V.A.	
 CIG: A01BF1E9D8	
 REPUBBLICA ITALIANA	
 L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di giugno in Roma,	
in Piazza Mastai, n. 12, presso la sede dell'Ufficio Acquisti e contratti della	
 Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei	
Monopoli, innanzi a me Iannella Fortunato (C.F.	
Ufficiale Rogante degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Dogane e dei	
 Monopoli, giusto provvedimento di nomina prot. n. 15047/RI del	
 16/07/2018 del Direttore Centrale della Direzione Amministrazione e	
 Finanza dell'ADM, sono presenti i signori:	



Dott. Cosimo Beatrice, nato C.F.	
Dirigente dell'Ufficio Acquisti e contratti	
della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle	
Dogane e dei Monopoli, domiciliato per la carica ove appresso, il	
quale interviene in rappresentanza della predetta Agenzia delle	
Dogane e dei Monopoli (in seguito indicata come "Agenzia") con	
sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Mastai, n. 12, come da D.D.	
prot. n. 229790/RU del 2 luglio 2020, c.a.p. 00153, codice fiscale	
97210890584, partita IVA 06409601009;	
e e	
Eligio Domenico Sebastiani, nato	
C.F. domiciliato per la carica come	
appresso, Amministratore della Società SRA Instruments Spa, con	
sede legale in Via Alla Castellana, n. 3 – 20063 Cernusco sul Naviglio	
(MI), codice fiscale - partita IVA - numero di iscrizione nel registro	
delle imprese 12844250154, e-mail info@srainstruments.com, PEC	
srainstruments@legalmail.it, Capitale versato € 250.000,00	
(duecentocinquantamila/00) (in seguito indicato come "Società") i	
cui poteri risultano accertati da estratto notarile, in notaio Giuliana	
Grumetto di Milano rep. N. 20657, del verbale di Consiglio di	
Amministrazione del 30.05.2024, che ha conferito i poteri al Dr.	
Eligio Domenico Sebastiani per intervenire alla stipula in	
rappresentanza di SRA Instruments di cui si allega copia autentica	
conforme all'originale (all. 1);	
I signori sopra costituiti, dei quali sono certo dell'identità personale, della	
1 signori sopra costituiti, dei quan sono certo den identita personale, dena	



qualifica e dei poteri di firma,	
premesso che	
- con la determina prot. n. 753383/RU del 18 dicembre 2023 è stata	
indetta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 72 del D.lgs. 31 marzo	
2023, n. 36, una gara mediante procedura telematica ristretta sopra	
soglia comunitaria per l'acquisizione – mediante n. 1 lotto funzionale	
- di n. 8 sistemi di gascromatografia bidimensionale (GCxGC) per	
effettuare la determinazione del butossibenzene, componente	
principale del nuovo marcante europeo Accutrace TM Plus per gasolio	
e cherosene;	
- la procedura di gara è stata gestita su piattaforma telematica ASP –	
CONSIP alla quale gli operatori interessati alla partecipazione si	
sono regolarmente iscritti;	
- all'esito della procedura di gara, per il lotto n. 1, l'offerta presentata	
dalla Società SRA Instruments Spa è risultata l'offerta	
economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel	
Disciplinare di Gara;	
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati	
tramite piattaforma;	
- a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo,	
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;	
- con determina prot. n. 220152/RU del 16 aprile 2024, pubblicata	
altresì sul sito dell'Agenzia, la fornitura del lotto n. 1 è stata	
aggiudicata alla Società SRA Instruments Spa per l'importo di €	



824.892,00 (ottocentoventiquattromilaottocentonovantadue/00) al	
netto di IVA;	
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del	
contratto richiesta alla pagina n. 42 del Disciplinare di Gara;	
- la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e	
strumentali per fornire i servizi oggetto della presente procedura di	
gara;	
- la Società ha prestato cauzione definitiva, a garanzia degli impegni	
contrattuali, mediante garanzia fidejussoria n. 1002086435 emessa in	
data 14 maggio 2024 dal garante Revo Insurance Spa per l'importo	
di € 123.733,80 (centoventitremilasettecentotrentatre/80);	
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal	
Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dagli atti richiamati,	
che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto,	
nonché da tutti i documenti di gara e dalle regole amministrative,	
definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e	
consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione	
dello stesso;	
si conviene e stipula quanto segue:	
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	
Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente Contratto	
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, anche se non	
materialmente allegati.	
La Società dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.	
ART. 2 – RISPETTO DELLE NORME	



La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta	ad
osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme	di
legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competer	nti
Autorità nel comparto economico interessato. La Società è tenuta, altre	esì,
nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, ad adeguarsi a tutte	le
norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente at	eto
nel comparto economico di riferimento. La Società, in particolare, è tenu	ta,
a pena di risoluzione del Contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti	in
materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confro	nti
dei propri dipendenti.	
Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri deriva:	nti
dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusi	vo
carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compens	i.
Restano parimenti ad esclusivo carico della Società le conseguenze deriva	nti
dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.	
L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesim	00,
dalle previsioni di cui alla documentazione di gara, dalla normati	va
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture	e e
servizi, dalle norme del Codice civile e di contabilità generale dello Sta	to,
dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del preser	nte
Contratto.	
ART. 3 - OGGETTO	
La Società si obbliga a fornire per il corrispettivo di cui al successivo art.	6,
n. 8 sistemi di gascromatografia bidimensionale (GCxGC) per effettuare	la
determinazione del butossibenzene, componente principale del nuo	vo



	marcante europeo Accutrace TM Plus per gasolio e cherosene, aventi le	
	caratteristiche anche migliorative di cui alla relazione tecnica presentata in	
	sede di offerta (allegato 2) – che costituisce parte integrante del presente	
	Contratto - da destinare ai Laboratori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e	
	dei Monopoli, come meglio specificati al successivo art. 4.	
	I suddetti devono essere completi e composti secondo le caratteristiche	
	tecniche specificate nel Capitolato Tecnico e nella relazione tecnica allegata	
	alla documentazione di gara, che costituiscono parte integrante del presente	
	Contratto.	
	La fornitura comprende la consegna, l'installazione, la messa in funzione, il	
	training e l'assistenza post-installazione sulle parti sia hardware che	
	software.	
	La Società si impegna a che la fornitura sia completa di tutti i materiali,	
	anche non nominati, necessari allo start-up della strumentazione.	
	I sistemi forniti devono essere completi per poter effettuare le analisi	
	secondo il metodo ILIADe 606, per cui deve essere considerato come	
-	implicitamente incluso nella fornitura tutto quanto altro necessario per il	
-	corretto funzionamento dell'intero sistema analitico ed informatico, anche	
	se non esplicitamente indicato nel presente contratto.	
	Le attrezzature sono trasportate, installate e collaudate con spese a carico	
	del fornitore.	
	La prestazione comprende ogni spesa di trasporto, di imballo ed ogni altra	
	spesa accessoria, anche se non espressamente prevista nel presente	
	Contratto, comunque relativa e pertinente all'effettuazione della fornitura.	
	Tutte le specifiche dichiarate in sede di offerta devono essere stabilmente	



 riproducibili, in routine, sulla strumentazione installata in laboratorio,	
 verificate all'atto dell'installazione e collaudo, pena l'annullamento	
 dell'aggiudicazione.	
 La prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle norme, condizioni e	
 prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti.	
 La consegna, l'installazione e la verifica di conformità dei sopracitati n. 8	
 sistemi di gascromatografia bidimensionale (GCxGC) nonché i corsi di	
 formazione di cui al successivo art. 5 devono essere effettuati presso le sedi	
 dell'Agenzia indicate nel successivo art. 4.	
 La Società si impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualunque danno o	
 nocumento connesso al trasporto delle apparecchiature.	
 ART. 4 – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA.	
 Per ciascun sito di installazione, la Società si obbliga a provvedere alla	
 fornitura e quindi al trasporto, al facchinaggio e conferimento al piano delle	
 apparecchiature di cui all'art. 3 del presente Contratto entro il termine di 30	
 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di firma del presente	
 Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.	
 Il piano di consegna e installazione dei suddetti sistemi - previo accordo con	
 il Direttore dell'Esecuzione Dott. Antonio Di Miscio (e-mail	
 antonio.dimiscio@adm.gov.it) - dovrà essere comunicato da quest'ultimo,	
 di concerto con il Responsabile unico del procedimento – Dott. Alessandro	
 Proposito e-mail alessandro.proposito@adm.gov.it - ai referenti delle	
 seguenti sedi di destinazione:	
 DT I-Lombardia – Laboratorio chimico, via Marco Bruto n. 14 -	
 20138 Milano, Quantità: 1;	



DT III-Veneto e Friuli Venezia Giulia - Laboratorio chimico, via	
dell'Elettricità n. 19 - 30175 Marghera (VE), Quantità: 1;	
DT IV–Lazio e Abruzzo – Laboratorio Chimico, via M. Carucci n.	
71 - 00143 Roma, Quantità: 2;	
DT V-Toscana Sardegna e Umbria – Laboratorio chimico, via delle	
Cateratte n. 88 - 57100 Livorno, Quantità: 1;	
DT V-Toscana Sardegna e Umbria – Laboratorio chimico, Via Santa	
Gilla n. 35 - 09122 Cagliari, Quantità: 1;	
DT VII-Sicilia – Laboratorio chimico, Via Teatro Massimo n. 44 -	
95131 Catania, Quantità: 1;	
DT VIII-Puglia, Molise e Basilicata - Laboratorio chimico, Corso de	
Tullio n. 1c - 70122 Bari, Quantità: 1.	
ART. 5 – GARANZIA, MANUTENZIONE FULL RISK e	
TRAINING	
TRAINING La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 5 (cinque) dall'esito	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 5 (cinque) dall'esito positivo del collaudo, durante i quali è garantita una manutenzione di tipo	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 5 (cinque) dall'esito positivo del collaudo, durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la componentistica dei sistemi di gascromatografia	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 5 (cinque) dall'esito positivo del collaudo, durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la componentistica dei sistemi di gascromatografia bidimensionale (spettrometro di massa, periferiche ed interfacce, hardware	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 5 (cinque) dall'esito positivo del collaudo, durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la componentistica dei sistemi di gascromatografia bidimensionale (spettrometro di massa, periferiche ed interfacce, hardware e software, accessori).	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 5 (cinque) dall'esito positivo del collaudo, durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la componentistica dei sistemi di gascromatografia bidimensionale (spettrometro di massa, periferiche ed interfacce, hardware e software, accessori). Il servizio di supporto e assistenza sarà fornito attraverso diversi canali:	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 5 (cinque) dall'esito positivo del collaudo, durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la componentistica dei sistemi di gascromatografia bidimensionale (spettrometro di massa, periferiche ed interfacce, hardware e software, accessori). Il servizio di supporto e assistenza sarà fornito attraverso diversi canali: telefono, e-mail e/o controllo remoto, presenza di uno specialista o tecnico	
La Società garantisce le n. 8 apparecchiature fornite (sistemi di gascromatografia bidimensionale), compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 5 (cinque) dall'esito positivo del collaudo, durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la componentistica dei sistemi di gascromatografia bidimensionale (spettrometro di massa, periferiche ed interfacce, hardware e software, accessori). Il servizio di supporto e assistenza sarà fornito attraverso diversi canali:	



di telefono 02/92143258 oppure via e-mail all'indir	rizzo
service@srainstruments.com.	
Sono inoltre disponibili e accessibili, tramite un numero verde Ag	ilent
800012575, servizi di supporto telefonico hardware e software pe	er la
qualificazione, assistenza e pronta riparazione di piccoli guasti o	o di
problematiche su programmi applicativi riguardanti la strumentaz	
Agilent utilizzata dalla Società. L'organizzazione del supporto Agilent h	
servizio di risposta telefonica Hardware attivo 8 ore al giorno per 5 gio	
lavorativi settimanali, in grado di assicurare un supporto tecnico ren	
immediato e comunque non oltre le 2 ore dalla chiamata effettuata e	
	uagii
operatori telefonicamente o a mezzo fax.	
Il servizio di assistenza comprende:	
Aggiornamenti software e relativa formazione del personale per le nu	love
versioni;	
• Supporto telefonico: risposta immediata garantita da parte di perso	onale
tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeg	uato
supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluz	ione
ove possibile attraverso interventi sullo strumento via remoto, conco	rdati
ed autorizzati dall'Agenzia;	
Intervento presso il locale di installazione: nel caso in cui il supp	orto
telefonico di cui sopra non fosse risolutivo, con un tecnico specializzat	;
• Intervento presso la sede di installazione: nel caso in cui la parte ogg	getto
dell'intervento debba essere riparata presso la sede del Laboratorio.	
La Società garantisce interventi tecnici on site con personale specializza	to I
tempi di presa in carico della richiesta di intervento non supereranno l	JC 24



ore. L'intervento tecnico on site sarà eseguito entro n. 5 (cinque) giorni	
lavorativi dall'apertura della chiamata (salvo casi opportunamente	
giustificati).	
Durante il periodo di garanzia, la Società assicura sul luogo (on site)	
attraverso tecnici specializzati, qualificati ed abilitati dal produttore, i	
necessari interventi di assistenza tecnica e, ove occorra, la fornitura di tutti	
i materiali e le parti di ricambio originali e nuove di fabbrica, di consumo	
e/o soggetti ad usura finalizzati al mantenimento e/o ripristino del corretto	
funzionamento delle apparecchiature, secondo la destinazione d'uso.	
Qualora necessario o opportuno, la Società si farà carico della sostituzione	
delle apparecchiature non correttamente funzionanti o di parti di esse.	
A seguito dell'installazione presso ciascuna delle sedi indicate nell'art. 4, la	
Società si obbliga ad eseguire n. 8 (otto) giorni di formazione in ciascuna	
sede, permettendo una completa familiarizzazione con le apparecchiature	
scientifiche ed i relativi software.	
La data utile per il training dovrà essere preventivamente concordata con i	
responsabili dei Laboratori chimici, che verranno comunicati a cura del	
RUP (Dott. Alessandro Proposito, e-mail:	
alessandro.proposito@adm.gov.it).	
La mancata prestazione dei corsi di formazione di cui sopra comporta la	
risoluzione ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto.	
ART. 6 - CORRISPETTIVO	
Il corrispettivo (al netto dell'Iva) comprensivo della consegna,	
dell'installazione e della verifica di conformità di n. 8 (otto) sistemi di	
gascromatografia bidimensionale nonché della garanzia, della manutenzione	



full risk e dei corsi di formazione di cui all'art. 5, di ogni spesa di tra	sporto
ed ogni altra spesa accessoria, anche se non espressamente previ	sta nel
presente Contratto, comunque relativa all'effettuazione della fornit	ura ed
ogni altro onere a carico della Società è convenuto in € 824.	892,00
(ottocentoventiquattromilaottocentonovantadue/00) al netto di IVA	, di cui
oneri della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso	pari a
€ 2.000,00 (duemila/00).	
ART. 7 – CAUZIONE	
La cauzione di cui alle premesse è svincolata a seguito dell'adempi	mento
delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all'art. 117 del d.	lgs. 31
marzo 2023, n. 36.	
L'ottanta per cento (80%) della suddetta garanzia è progressiva	umente
svincolato in misura di un ottavo (1/8) per ogni sistema installato, a s	seguito
dell'esito positivo della verifica di conformità e dell'attestato di re	
esecuzione. Il restante venti per cento (20%) è svincolato al termin	
durata quinquennale del contratto previo rilascio del certificato di re	egolate
esecuzione definitivo.	
Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di c	quanto
disposto dal successivo art. 13, la stessa sarà reintegrata entro il tern	nine di
10 (dieci) giorni da quello in cui l'Agenzia comunicherà alla S	Società
l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel to	ermine
suddetto, l'Agenzia avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'a	art. 12,
fatto salvo il risarcimento del danno subito.	
ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'	
La fornitura una volta installata dovrà essere approntata per la veri	fica in



	ciascuna sede di destinazione. La predetta verifica verrà effettuata presso la	
	sede di installazione in data da concordarsi tra le parti, dal personale tecnico	
	della società fornitrice in contraddittorio con i funzionari tecnici dei	
	Laboratori chimici delle Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Dogane e	
	dei Monopoli, ove sono installati i sistemi di gascromatografia	
	bidimensionale in oggetto e di cui all'art. 4 del presente Contratto.	
	L'esito positivo del collaudo costituisce condizione imprescindibile che	
	attesta senza riserve l'accettazione della fornitura da parte dell'Agenzia e	
	permette di regolare il rapporto contrattuale instaurato con il pagamento	
	della quota parte del corrispettivo pattuito per la mera fornitura dei n. 8	
	sistemi di gascromatografia bidimensionale (GCXGC). L'esito positivo	
	delle prove di verifica dovrà risultare da idoneo verbale sottoscritto dai	
	collaudatori che costituirà parte integrante del Contratto anche se non	
	materialmente allegato.	
	I vizi insanabili riscontrati nel corso delle prove di collaudo daranno luogo	
	a risoluzione automatica del Contratto, senza che la Società possa	
	pretendere alcuna indennità a qualsiasi titolo e salvo il diritto al risarcimento	
_	dei danni subiti da parte dell'Agenzia.	
	Le verifiche di regolare esecuzione sono effettuate da ciascun referente,	
	dopo il collaudo delle apparecchiature, tramite compilazione del relativo	
	verbale e trasmissione dello stesso al Direttore dell'Esecuzione del	
-	Contratto (Dott. Antonio Di Miscio, e-mail: antonio.dimiscio@adm.gov.it),	
	avuto riguardo alle prescrizioni contrattuali previste nel Capitolato.	
	Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle	
	predette prescrizioni, l'Agenzia inoltra formale contestazione alla Società,	



 che è tenuta a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità.	
 Le strumentazioni fornite devono rispondere a tutte le norme in materia di	
 salute e sicurezza dei lavoratori e devono essere corredati di:	
 manuali d'uso redatti in lingua italiana;	
 certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e	
 certificazioni di qualità del produttore;	
 licenze d'uso dei software applicativi dello strumento;	
 certificati di validazione dei software.	
 L'esito favorevole del collaudo equivale ad accettazione per ciascuna singola	
 fornitura.	
 ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
 Le fatture potranno essere emesse dopo la constatazione della regolare	
 esecuzione della fornitura di ciascun singolo strumento da parte del RUP	
 (Dott. Alessandro Proposito, e-mail: alessandro.proposito@adm.gov.it) e	
 dovranno, obbligatoriamente, contenere in allegato l'attestazione di regolare	
 esecuzione. In mancanza di tale documento e delle ulteriori informazioni	
 necessarie per il buon esito del pagamento (CIG, numero ordinativo di	
 fornitura, ecc), le fatture saranno disconosciute da parte dell'Agenzia.	
 In particolare, le fatture relative alla fornitura di ciascun singolo strumento	
 potranno essere emesse dopo la constatazione della regolare esecuzione	
 della stessa, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità, come	
 previsto all'art. 8.	
Le fatture relative ai servizi di cui all'art. 5 potranno essere emesse	
 semestralmente, previo rilascio della regolare esecuzione da parte del RUP.	
 La fattura come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n.	



 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e in attuazione del disposto di cui	
 all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, dovrà essere	
 trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema	
 di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura	
 elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:	
 Codice univoco ufficio: EHD13P	
 Codice Identificativo Gara: A01BF1E9D8	
 • Il numero di contratto: protocollo /RU e numero di repertorio prodotto	
 dal sistema sigma-oracle (se comunicato).	
 Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito	
 positivo di ricezione.	
 L'Agenzia ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 è soggetta al	
 regime dello split payment.	
 Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate all'Agenzia delle Dogane	
 e dei Monopoli – Direzione Amministrazione e Finanza - via Mario Carucci,	
 71 – 00143 ROMA. C.F. 972108990584 – P.I. 06409601009.	
 Il pagamento sarà effettuato, a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei	
 Monopoli, mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro 30 (trenta)	
 giorni dalla ricezione della fattura.	
 ART. 10 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA	
 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	
 La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
 all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.	
 I conti dedicati, dichiarati dalla Società ai sensi del comma 7 della norma	
suddetta, sono i seguenti:	



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	
•	
•	
•	
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sui predetti conti sono:	
•	
•	
•	
Ogni eventuale variazione di tali dati verrà comunicata all'Agenzia, per	,
mezzo di posta elettronica certificata.	
ART. 11 - SUBAPPALTO	
La Società, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende	
affidare in subappalto alcuna delle prestazioni oggetto del presente atto.	
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
È facoltà dell'Agenzia dichiarare la risoluzione di diritto del presente	
contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civile:	
1. in caso di tre mancati interventi tecnici on site consecutivi entro 24 ore	
dalla comunicazione ufficiale del guasto;	
2. in caso di tre mancate riparazioni consecutive entro n. 5 (cinque) giorni	
lavorativi dall'apertura della chiamata (salvo casi opportunamente	
giustificati);	
3. in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi	
finanziari, così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e di cui	
all'art. 6;	



4. qualora venga meno la cauzione per l'esecuzione del contratto;	
5. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza dei dati personali d	i
cui all'art. 17 e in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 23;	
6. in caso di liquidazione della Società, di cessazione di attività, di	i
amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra	ı
procedura concorsuale ad essa equiparata;	
7. in caso di mancata erogazione dei corsi di formazione previsti dall'art. 5	5
del presente contratto.	
8. quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto relativo alla	ı
cessione del contratto di cui all'articolo 19 del presente contratto;	
9. in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi relativi all'esecuzione della	ı
fornitura in parola, così come disciplinati dalle disposizioni di leggi vigenti	,
dai documenti di gara e dal presente contratto, anche se non richiamati ne	1
presente articolo.	
In caso di risoluzione del contratto per colpa della Società, l'Agenzia avrà	i
diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata a escutere la cauzione	
definitiva.	
In qualsiasi caso di risoluzione e/o di cessazione del rapporto, la Società	i
provvede a liberare entro 30 (trenta) giorni gli spazi eventualmente assegnat	i
da tutte le eventuali attrezzature utilizzate.	
Il mancato rispetto di tale termine comporta l'addebito a carico della Società	ù
di una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.	
ART. 13 – PENALI	
E' prevista l'applicazione di penali nei seguenti casi:	
- per ritardata consegna dal 31° – 60° giorno dopo la stipula del Contratto)



	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo per ogni apparecchiatura;	
	- per mancata consegna nei successivi 30 giorni a partire dal 61° giorno oltre	
	all'applicazione delle ulteriori penali; in questo caso la Stazione Appaltante	
	si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto - ai sensi dell'art.	
	1456 del Codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della	
	garanzia definitiva; oltre tale intervallo di tempo l'Agenzia può procedere	
	alla risoluzione del Contratto stesso.	
	L'applicazione delle penali è sospesa nel caso in cui il ritardo nella consegna	
	e nella messa in opera dei prodotti siano conseguenti ad un mancato	
	adeguamento degli spazi e dei locali nelle sedi dove i prodotti devono essere	
	installati. In questo caso è obbligo dell'Agenzia comunicare alla Società il	
	giorno a partire dal quale è possibile, per la specifica sede destinataria delle	
	apparecchiature, la consegna e la messa in opera delle forniture.	
	I prodotti difformi o danneggiati o che non hanno superato positivamente	
	il collaudo sono riparati o sostituiti a cura e spese della Società entro 15	
	(quindici) giorni lavorativi dalla prima installazione. La mancata messa in	
-	funzione del prodotto entro tale intervallo di tempo comporta	
	l'applicazione di una penale pari al 2% del valore del bene sostituito.	
	Nel caso della manutenzione full-risk, qualora a seguito di richiesta di	
	intervento la Società non ottemperi nei tempi previsti dall'art. 5, in assenza	
	di oggettivi e documentabili impedimenti dimostrati dalla Società, l'Agenzia	
	può procedere all'applicazione di una penale nella misura di € 500,00	
	(cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale	
	risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o	
	dal ritardato intervento.	



Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10	0/0
dell'importo del Contratto di fornitura l'Agenzia può procedere a	lla
risoluzione del Contratto stesso. In caso di inadempienze, oli	tre
all'applicazione delle penali, la Società sarà obbligata al risarcimento d	lei
danni ulteriori subiti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, fa	tta
salva, comunque, la possibilità di risoluzione del Contratto p	per
inadempimento della Società e l'incameramento della cauzione.	
Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le han	no
determinate, l'Agenzia renderà tempestivamente informata la Società.	
ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	
La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relati	
compresi quelli assicurativi e previdenziali, a ottemperare nei confronti c	
proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti	
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazio	oni
sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.	
ART. 15 – RESPONSABILITA' CIVILE	
La Società è tenuta al risarcimento dei danni di qualunque genere - dirett	i e
indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza	di
Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall'Agenzia	a -
arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immob	ili,
materiali, impianti, personale dell'Agenzia o a qualunque terzo,	in
dipendenza o in occasione dell'esecuzione delle attività dovute, manlevano	
espressamente l'Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e	
richiesta di danno.	
La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o	di
La cocica accane in proprio ogni responsacima in caso di intortum o	<u>u. </u>



danni	arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di	
	nevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	nte Contratto.	
	cietà cura, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni oggetto	
del pr	resente Contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti,	
nonch	né delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando	
l'Agen	nzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e	
prescri	rizioni.	
	ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	
La val	lidità ed efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e	
assolu	to rispetto da parte della Società della legislazione antimafia per	
	o periodo di durata del Contratto stesso.	
	ocietà si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni	
	icazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale, nella	
	ara, negli organismi tecnici e amministrativi.	
	nzia si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata	
	ontratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del	
D.lgs.	6 settembre 2011, n. 159.	
	ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
La Soc	cietà si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto, ai sensi	
dell'arı	et. 12, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti	
dall'Ag	genzia, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del	
	atto, notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia, delle quali sia	
	a a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché	
	eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o	
	cocquire e a non permettere ene artir eseguano copia, estratu, note o	



elaborazioni di qualsiasi genere di atti cui sia eventualmente venuto in	
possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.	
ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	
L'Agenzia e la Società si impegnano reciprocamente ad osservare la	
normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo	
(UE) 2016/679 ("GDPR"), nonché del D.lgs. 196/2003, così come	
successivamente modificato dal D.lgs. 51/2018 e D.lgs. 101/2018 e ss.mm.,	
al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia	
necessario per l'esecuzione del presente contratto.	
In particolare, la Società:	
a) effettuerà esclusivamente le operazioni di trattamento sui dati concordate	
con l'Agenzia e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto	
contrattuale;	
b) richiederà l'autorizzazione dell'Agenzia qualora, per lo svolgimento	
dell'attività oggetto del servizio, abbia bisogno di svolgere operazioni	
riguardanti dati personali diverse da quelle strettamente attinenti all'oggetto	
della prestazione contrattuale;	
c) osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza	
fisica, logica e organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza	
dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi	
di:	
- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
- accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
- uso non consentito dei dati utilizzati;	
and	



 d) rispetterà - nell'accedere ai locali dell'Agenzia - le istruzioni impartite dalla
 stessa sia in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), che di
 tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), attenendosi alle
 misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative predisposte
 dall'Amministrazione aggiudicatrice;
 e) a tal riguardo, non modificherà la collocazione delle strutture hardware e
di tutti i dispositivi elettronici nonché degli archivi cartacei presenti nei locali
in cui si eseguono le attività;
f) fornirà le proprie prestazioni, sempre per mezzo di personale tecnico
idoneo, di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito
per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese le operazioni di
 custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati;
g) assicurerà l'osservanza dei regolamenti e delle esigenze dell'Agenzia da
 parte dei propri dipendenti o collaboratori che presteranno la loro opera o
 che avranno accesso ai locali dove verrà prestata qualsiasi attività prevista
 nel presente contratto ivi compreso il Codice di comportamento del
 personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli approvato con D.D.
 prot. n. 4755/RI del 28 aprile 2014;
 h) non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa specifica
 autorizzazione per iscritto dell'Amministrazione e nel rispetto delle
 prescrizioni di legge;
 i) avvertirà l'Agenzia di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della
 prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.
 Per quanto concerne i rapporti diretti tra l'Agenzia e la Società, entrambe
 rivestono la posizione di interessato e di titolare del trattamento.



Quali titolari del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi	
e per gli effetti dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679, che le informazioni	
raccolte presso l'interessato per dare esecuzione al presente Contratto,	
saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati il cui	
mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le	
prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite a	
terzi. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli	
obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.	
Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt.	
15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui quelli di cancellazione,	
opposizione e accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel	
presente contratto.	
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
È fatto divieto alla Società di cedere il Contratto.	
In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui sopra,	
l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà	
facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 12 e di	
commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.	
ART. 20 – DOMICILIO LEGALE	
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il	
proprio domicilio:	
- SRA Instruments Spa - Via Alla Castellana, n. 3 – 20063 Cernusco	
sul Naviglio (MI) ITALIA.	
Pec: srainstruments@legalmail.it	



 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Amministrazione	
 e Finanza - Ufficio acquisti e contratti – Via Mario Carucci n. 71,	
 00143 Roma (RM) ITALIA.	
 Pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it	
 ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
 Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.	
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero	
delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017	
le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta	
Ufficiale della Repubblica Italiana, gravano sulla Società nella misura di €	
2.379,32 (duemilatrecentosettantanove/32) oltre IVA e devono essere	
rimborsate dal predetto all'Agenzia entro 60 (sessanta) giorni	
dall'aggiudicazione. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico	
 bancario avente beneficiario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da	
 versare a: Banca d'Italia - Sede: Via Capo le Case, 45 - 00184 Roma	
 CODICE IBAN: IT43N010000323000000000618 - ABI: 01000 - CAB:	
 03230 BIC/SWIFT: BITAITRRXXX, con la seguente causale "Rimborso	
 spese di pubblicazione Gara comunitaria in ordine all'affidamento della	
 fornitura n. 8 sistemi di gascromatografia bidimensionale (GCxGC) per	
 effettuare la determinazione del butossibenzene, componente principale del	
 nuovo marcante europeo Accutrace TM Plus per gasolio e cherosene - CIG	
 A01BF1E9D8".	
 ART. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, comprese	
 quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e	



	integrazioni, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro	
	di Roma.	
	ART. 23 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R.	
	16/04/2013 n. 62	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013	
	"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a	
	norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1	
	del Codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,	
	adottato con deliberazione n. 273286/RU del 14 maggio 2024 del Direttore	
	dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o	
	collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del	
	Contratto ai sensi dell'art. 12, al rispetto degli obblighi di condotta previsti	
	dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale	
	www.adm.gov.it sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione	
	trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.	
-	Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001,	
	n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012,	
	n. 190, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a	
	qualsiasi titolo dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito, nel	
	triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi a	
	dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
	dell'Agenzia, pena la nullità del contratto.	
	ART. 24 – COSTO DELLE MISURE PER ELIMINARE O	
	RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE	



Il costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze ammonta	
a € 2.000,00 (duemila/00).	
ART. 25 – RAPPRESENTANZA TECNICA	
La Società indica Eligio Domenico Sebastiani, quale proprio referente e	
responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunica le eventuali	
modifiche da apportare all'oggetto della fornitura;	
Fax:	
Posta Certificata: srainstruments@legalmail.it	
Il Responsabile delle Fornitura dovrà per tutta la durata del contratto:	
• essere il referente unico;	
• identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto	
delle prestazioni richieste;	
gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall'Agenzia.	
In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso del	
Contratto, il Fornitore deve tempestivamente darne comunicazione,	
inviando i riferimenti del Responsabile della fornitura preposto in	
sostituzione.	
ARTICOLO 26 – CONFLITTO DI INTERESSI	
Con la sottoscrizione del presente Contratto, per patto espresso ed	
essenziale, anche ai fini della legge n. 190/2012, la Società dichiara che nello	
svolgimento delle relative attività non sussiste alcun conflitto di interessi,	
impegnandosi a comunicare preventivamente e, comunque, con la massima	
tempestività l'eventuale insorgere di situazioni che possano porsi in	
conflitto di interesse.	



	La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per	
{	gli effetti degli artt. 1341 Codice civile, tutte le clausole e condizioni di	
	seguito indicate:	
	- art. 1 valore delle premesse e degli allegati;	
	- art. 4 luogo e termine di consegna;	
	- art. 6 corrispettivo;	
	- art. 7 cauzione;	
	- art. 11 subappalto;	
	- art. 12 risoluzione del contratto;	
	- art. 13 penali;	
	- art. 15 responsabilità civile;	
	- art. 16 disposizioni antimafia;	
	- art. 17 obbligo di riservatezza;	
	- art. 19 divieto di cessione del contratto;	
	- art. 22 risoluzione delle controversie.	
1	Per la Sra Instruments Spa.	
]	Eligio Domenico Sebastiani firmato digitalmente	
	Si allegano i seguenti documenti:	
	1. estratto notarile del verbale di Consiglio di Amministrazione del	
	30.05.2024, che ha conferito i poteri al Dr. Eligio Domenico Sebastiani per	
i	intervenire alla stipula in rappresentanza di SRA Instruments spa.	
	2. relazione tecnica per la fornitura n. 8 sistemi di gascromatografia	
1	bidimensionale (GCxGC) prodotta in sede di offerta tecnica.	
]	I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando	



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOFOLI	
 di averne conoscenza.	
Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, da me scritto, con	
 strumentazione elettronica, sopra 27 (ventisette) pagine, da me letto ai	
 comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e insieme a me lo	
sottoscrivono.	
Per l'Agenzia delle Dogane	
Dott. Cosimo Beatrice firmato digitalmente	
Per la Sra Instruments Spa.	
Eligio Domenico Sebastiani firmato digitalmente	
T N 100 - 1 - 1	
 Dott. Fortunato Iannella firmato digitalmente	
 Dott. Portunato famiena minato digitalmente	